

**CONTROLLO**

## ***Riaccertamento ordinario dei residui: un esempio di vigilanza sul controllo degli equilibri finanziari***

di **Manuela Sodini**

Seminario di specializzazione

### **Riaccertamento dei residui e risultato di amministrazione**

Scopri di più

Il **riaccertamento ordinario dei residui** è l'operazione annuale propedeutica al **rendiconto** che vede coinvolti:

- tutti i **responsabili delle entrate** all'interno dell'ente locale e;
- l'**organo di revisione** che deve **esprimersi con un parere**.

Il comma 4, dell'[articolo 3, D.Lgs. 118/2011](#), prevede che **gli enti locali**, annualmente, effettuano il riaccertamento dei **residui attivi e passivi**, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono **essere conservati**:

- tra i **residui attivi**, le **entrate accertate esigibili nell'esercizio** di riferimento, ma **non incassate** (crediti);
- tra i **residui passivi**, le **spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio**, ma **non pagate** (debiti).

Le entrate e le spese accertate e impegnate, che **non risultano esigibili** nell'esercizio considerato, sono **reimputate all'esercizio in cui sono esigibili**.

Tale operazione di riaccertamento si colloca temporalmente fra i **mesi di gennaio e marzo**, considerato che il rendiconto deve essere approvato **entro il successivo 30.4** e si conclude con un provvedimento amministrativo della giunta **entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto** dell'esercizio precedente, dopo aver acquisito il **parere dell'organo di revisione**, così come stabilito dal principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

In sostanza, come sottolinea la Corte dei conti, si tratta di un'operazione che vede coinvolti tutti i **responsabili delle entrate** all'interno dell'ente locale, al fine di **verificare le ragioni del mantenimento delle poste attive (e passive) del bilancio**, attraverso atti di ricognizione e di aggiornamento (in particolare delle ragioni del credito), specie per i **residui attivi con anzianità superiore ai 5 anni o** che superano il loro naturale tempo di **prescrizione**, per i quali è

necessario, altresì, comprovare l'esistenza di eventuali **atti interruttivi della prescrizione**.

Del resto, è noto che le **entrate individuano le risorse** attraverso cui viene data **copertura finanziaria** alla spesa (che deve essere **effettiva per garantire equilibri sostanziali** e non formali); dunque, è necessario che **tali entrate** e, quindi, il loro **mantenimento nel conto del bilanci**, siano supportate da un adeguato **grado di esigibilità**, valutato in concreto, caso per caso, allo scopo di **evitare che il risultato di amministrazione possa dipendere da entrate di incerta realizzazione**, stante la rilevanza dei residui attivi nel concorrere alla **determinazione del risultato di amministrazione**.

L'Organo di revisione esercita, prima di tutto, in base all'[articolo 147-quinquies, Tuel](#), una vigilanza sul controllo degli **equilibri finanziari**; equilibri che, ai sensi dell'[articolo 147, Tuel](#), riguardano:

- la **gestione di competenza**;
- la **gestione dei residui** e;
- la **gestione di cassa** (quindi l'esigibilità).

E' evidente che, è proprio nelle attività di controllo - che l'organo di revisione **pone in essere**, ai fini del rilascio del parere al **riaccertamento ordinario** dei residui - che si sostanzia **buona parte di quell'attività di vigilanza sugli equilibri finanziari** che compete a tale organo, dovendo esaminare attentamente le ragioni sottese al **mantenimento dei residui**, l'effettività delle poste contabili iscritte in bilancio, la sussistenza di congrua motivazione in ordine al mantenimento di **crediti di dubbia o difficile esigibilità**, in particolare per quelli con **anzianità superiore ai cinque anni**; valutazioni che, come sottolinea la Corte dei conti, sono necessarie ai fini della **corretta determinazione del risultato di amministrazione**, anche in considerazione dei possibili successivi utilizzi dell'eventuale avanzo di amministrazione, nel **rispetto delle disposizioni contenute del Tuel**.

**L'organo di revisione**, non potendo verificare tutti i residui attivi esistenti, salvo che non si tratti di un ente locale particolarmente piccolo con pochi residui, **dovrà ripiegare su tecniche di campionamento**, già del resto previste dall'[articolo 239, comma. 1, lett. c\), Tuel](#).

È importante, dunque, che il campione venga costruito in modo da permettere al revisore di formarsi una conclusione sulla **popolazione dalla quale il campione è estratto** (ISA Italia 530); per tale ragione, un **valido supporto operativo**:

- nella **determinazione del campione**, è rappresentato dal **documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili pubblicato nel luglio del 2020**;
- nella **costruzione del campione**, sono le indicazioni della Corte dei conti, in particolare quelle della **Deliberazione n. 144/2023/PAR** della Corte dei conti delle Marche.